

Verona, 05/10/2023

Spett.le Cliente

Oggetto: **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ISTANTANEA – ADEGUAMENTO R.T.**

Torniamo sull'adeguamento dei registratori di cassa, la cui scadenza era il 2/10/2023, in quanto in molti si stanno chiedendo:

- l'adeguamento risulta essere obbligatorio?
- il termine del 2 ottobre 2023 è tassativo?
- sono previste sanzioni in caso di mancato adeguamento?
- la lotteria istantanea è già attiva?
- È previsto un contributo sull'adeguamento?

L'adeguamento risulta essere obbligatorio?

Il provvedimento direttoriale n. 15943 del 18 gennaio 2023, par. 2.2, ha approvato le nuove specifiche tecniche per adeguare i Registratori Telematici alla cd "Lotteria istantanea" che, aggiungendosi a quella "differita" (con premi settimanali, mensili ed annuali) **consentirà alla persona fisica "consumatore" di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita.**

In base alle nuove regole previste nel già citato provvedimento, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, **dovranno essere configurati in modo da generare il codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.**

In risposta alla prima domanda, per quanto appena riportato, riteniamo obbligatorio l'adeguamento dei registratori telematici secondo quanto previsto dalle nuove specifiche tecniche.

Il termine del 2 ottobre 2023 è tassativo?

E' stato sollevato da più parti il dubbio circa la perentorietà o meno del termine del 2 ottobre 2023 entro cui l'adeguamento deve essere effettuato (termine individuato dal punto 1.3 del Provvedimento Agenzia Entrate 31.10.2019 n. 739122 modificato lo scorso gennaio 2023).

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

Al riguardo, l'**Agenzia delle Entrate** precisa che anche successivamente al **2 ottobre 2023** il mancato adeguamento alle nuove specifiche tecniche non influisce sulla corretta memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il mancato adeguamento, impedisce, però, la verifica periodica obbligatoria (da eseguire con periodicità biennale a far data dall'attivazione del R.T.) cui sono sottoposti tali dispositivi. Inoltre, se l'effettuazione dell'adeguamento avviene **oltre il termine del 31 dicembre 2023**, l'esercente non potrà fruire del credito d'imposta.

Sono previste sanzioni in caso di mancato adeguamento?

Ad oggi le fonti di informazione evidenziano che a fronte del nuovo obbligo **il legislatore non ha previsto una specifica sanzione in caso di violazione**. Tuttavia, l'obbligatorietà dell'adempimento non ci consente di escludere che in futuro possano essere erogate delle sanzioni. A tal proposito, è bene sottolineare che, qualora l'esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, il cliente ("persona fisica") potrà segnalare tale circostanza in un'apposita sezione del portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle Dogane. Tali segnalazioni verranno usate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza "nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione" (art. 1 comma 540 della L. 232/2016)

La lotteria istantanea è già attiva?

Allo stato attuale, **la lotteria istantanea**, introdotta dall'art. 18 comma 4-bis del DL 36/2022, **non è ancora attiva né è stata fissata una "data di partenza"**. Si attende infatti il provvedimento interdirezionale (Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate) che dovrebbe definirne sia la decorrenza, sia le regole di attuazione. Per partecipare alla lotteria, dal punto di vista operativo, sarà necessario che gli acquirenti scarichino un'applicazione denominata "Gioco legale" e scansionino mediante il proprio smartphone un codice bidimensionale riportato sui documenti commerciali. Tale codice "conterrà" tutti i dati della transazione necessari a partecipare al concorso (es. data e ora dello scontrino, ammontare della spesa, partita IVA dell'esercente). In caso di vincita, l'app avviserà il cliente e questi potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati entro 30 giorni. Nel caso in cui l'acquirente decida di partecipare anche al concorso già in essere (settimanale, mensile annuale...) comunicando il proprio codice lotteria, quest'ultimo dovrà essere indicato sul documento.

È previsto un contributo sull'adeguamento?

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Al fine di agevolare gli operatori nel processo di aggiornamento degli strumenti, è **stato previsto**, a favore dei soggetti passivi IVA tenuti alla rilevazione dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, **uno specifico contributo, fruibile sotto forma di credito d'imposta** (art. 8 del DL 176/2022). Esso è riconosciuto per gli adeguamenti effettuati nel 2023 ed è **erogato in misura pari al 100% della spesa sostenuta, purché entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento** e, in ogni caso, **entro il limite complessivo di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2023.**

Il credito può essere usato in compensazione indicando sul modello F24 il codice "7032" (ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2023) e non è soggetto né alle limitazioni di carattere generale (limite di 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU), né a quelle di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (limite per le compensazioni "orizzontali").

Occorre però prestare attenzione al fatto che, se all'atto del conferimento della delega F24, e secondo l'ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento sopra richiamato risulta incapiente rispetto all'importo del credito stesso, il suddetto credito non è fruibile e il modello F24 è scartato.

Ai fini del beneficio, occorre inoltre che **il pagamento del corrispettivo relativo alla fattura d'acquisto sia eseguito "con modalità tracciabile"**, ossia tramite uno degli strumenti individuati con provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018: **assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate**, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l'addebito in conto corrente (cfr. provv. n. 231943/2023).

Per quanto concerne la tempistica, **il credito è utilizzabile a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa alla spesa sostenuta per l'adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.**

Il credito va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'uso.

Cordiali saluti

Studio ass.to

Basso – De Bortoli - Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO